

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

ART. 1.

(Modifiche al decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38)

La disposizione di cui al comma 1, lettera *a*), numero 1) sostituisce il comma 1 dell'articolo 8 del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, che ha introdotto il contributo, sotto forma di credito d'imposta, in favore delle imprese che hanno presentato le comunicazioni per il credito d'imposta "Transizione 5.0" e i cui investimenti siano risultati tecnicamente rispondenti ai requisiti di ammissibilità, al fine di riconoscere l'89,77 per cento dell'ammontare del credito d'imposta richiesto con le predette comunicazioni con riferimento agli investimenti relativi agli allegati A e B annessi alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, e alle spese di formazione, nel limite di spesa di 1.302,4 milioni di euro per l'anno 2026.

Le disposizioni di cui al comma 1, lettera *a*), numeri 2, 4) e 5) recano norme di coordinamento conseguenti alle modifiche apportate dal decreto.

La disposizione di cui al comma 1, lettera *a*), numero 3) prevede la concessione di un contributo destinato alle imprese di cui al comma 1, nel limite massimo di 57,7 milioni di euro per l'anno 2026, 80 milioni di euro per l'anno 2027 e 60 milioni di euro per l'anno 2028, in proporzione alle spese sostenute per gli investimenti in impianti finalizzati all'autoproduzione di energia elettrica da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo, comprese le spese per i sistemi di accumulo dell'energia prodotta, nel rispetto del principio di non arrecare un danno significativo all'ambiente (DNSH) e alle spese sostenute per le certificazioni di carattere contabile e a quelle necessarie alla dimostrazione della riduzione dei consumi energetici e della conformità al principio DNSH, rilasciate da soggetti abilitati. Si prevede inoltre che il contributo non possa eccedere per ciascuna istanza l'ammontare del credito d'imposta richiesto con le predette comunicazioni per le medesime spese. Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy provvede all'erogazione dei contributi secondo le modalità individuate con proprio decreto.

Il comma 1, lettera *b*), aggiunge gli articoli 8-*bis*, 8-*ter* e 8-*quater* al decreto-legge n. 38 del 2026.

L'articolo 8-*bis* reca norme in materia di accise. L'articolo 21 del testo unico delle accise (TUA) approvato con il decreto legislativo n. 504 del 1995 stabilisce che i prodotti energetici, impiegati come carburanti, sono sottoposti ad accisa con l'applicazione delle aliquote indicate nell'Allegato I al medesimo TUA. Parimenti si rileva che l'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 28 marzo 2025, n. 43, prevede che ai gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento (HVO) e al biodiesel, immessi in consumo tal quali per essere impiegati come carburanti e purché soddisfino le condizioni previste dall'articolo 44, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, sia applicata un'aliquota ridotta - rispetto al quella del gasolio - in considerazione della maggiore sostenibilità ambientale di tali biocarburanti rispetto al gasolio fossile.

In considerazione dell'aumento dei prezzi dei prodotti energetici impiegati come carburanti, determinato dalla situazione venutasi a creare in ambito internazionale a causa della guerra in Medio Oriente, l'articolo in illustrazione provvede a confermare temporaneamente la riduzione della tassazione indiretta già stabilita per i carburanti maggiormente diffusi provvedendo altresì a rideterminare, in diminuzione, la tassazione indiretta su taluni altri carburanti e biocarburanti.

In particolare, con il comma 1 si provvede a confermare, per il periodo dall'8 aprile al 1° maggio 2026, la diminuzione delle aliquote di accisa già prevista, temporaneamente, per la benzina, il gasolio, a GPL. Con il medesimo comma si provvede anche ad applicare una riduzione dell'accisa sul gas naturale impiegato come carburante: stante il modesto valore dell'aliquota di accisa vigente su tale prodotto energetico (0,00331 euro per metro cubo), sarà applicata, nel periodo in parola, l'esenzione completa dal tributo.

Con il comma 2 si provvede, invece, a stabilire la diminuzione temporanea dell'aliquota di accisa applicata ai gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento (HVO) e al biodiesel, immessi in consumo tal quali per essere impiegati come carburanti (come detto a condizione che gli stessi biocarburanti soddisfino le condizioni previste dall'articolo 44, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014). Per i predetti biocarburanti è infatti prevista, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 28 marzo 2025, n. 43, una specifica aliquota di accisa particolarmente favorevole rispetto a quella del gasolio, essendo attribuito, ai medesimi biocarburanti, una migliore prestazione ambientale. Tenuto conto che la riduzione di accisa sul gasolio, stabilita ai sensi del comma 1, lett. a), si applicherebbe, in base al principio di equivalenza, anche ai predetti biodiesel e HVO ma solo qualora ottenuti da materie prime qualsiasi, risulta necessario prevedere espressamente che la medesima riduzione di accisa prevista per il gasolio debba applicarsi anche al biodiesel e all'HVO, che ricadano nelle previsioni di cui al citato articolo 3, comma 4, del decreto legislativo n. 43/2025 essendo prodotti da materie prime particolarmente pregevoli dal punto di vista ambientale.

Con il comma 3 si provvede a individuare la necessaria copertura economica delle minori entrate a titolo di accisa derivanti dall'applicazione di quanto stabilito al comma 1.

L'articolo 8-ter disciplina il credito d'imposta per l'acquisto di gasolio e benzina a favore delle imprese agricole.

In particolare, si riconosce un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, in favore delle imprese agricole, nel limite di 30 milioni per l'anno 2026, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto di gasolio e benzina per l'alimentazione dei mezzi utilizzati per l'esercizio delle attività agricole, fino al 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del carburante effettuato nel mese di marzo dell'anno 2026, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, al netto dell'imposta sul valore aggiunto.

Tale credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione entro la data del 31 dicembre 2026. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della

legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e all'articolo 31 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito dell'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 ed è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

Si rinvia ad un decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, la definizione dei criteri e delle modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, con particolare riguardo alle procedure di concessione del contributo, sotto forma di credito d'imposta, anche ai fini del rispetto del limite di spesa previsto, nonché alla documentazione richiesta, alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli.

Si stabilisce, infine, che le disposizioni si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, ai cui adempimenti europei provvede il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Il comma 5 reca la quantificazione degli oneri e rinvia per la relativa copertura finanziaria all'articolo 18.

L'articolo 8-*quater* è volto all'introduzione di una misura di incentivo per le domande di finanziamento agevolato a valere sul fondo di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394 ("Fondo 394").

In particolare, il comma 1 della disposizione in esame prevede, nel limite di 800 milioni di euro delle disponibilità del fondo rotativo di cui all'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, qualora sussistano le condizioni di cui al comma 2, un incremento della quota di cofinanziamento a fondo perduto di cui all'articolo 72, comma 1, lettera *d*), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, ("Fondo per la promozione integrata"), fino al venti per cento dell'intervento complessivo concesso, che troverà applicazione, come precisato dalle lettere *a*) e *b*), per le domande presentate fino al 31 dicembre 2026 e riguardanti le iniziative volte alla transizione digitale o ecologica di cui all'articolo 7 del decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale 1° giugno 2023 pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* – Serie generale n. 164 del 15 luglio 2023 ("Decreto").

Si precisa che il termine del 31 dicembre 2026 riguarda la data di presentazione della domanda di finanziamento agevolato, che potrà essere anche deliberata, e successivamente essere erogata, nel corso del 2027.

La successiva lettera *c*), del comma 1 richiede, inoltre, quale ulteriore condizione la sussistenza di un nesso causale precisando che per poter accedere a tale misura di incentivo, le imprese richiedenti devono aver subito un impatto negativo a causa

del rincaro dei costi energetici o, in alternativa, una diminuzione del fatturato o dei flussi di cassa, in relazione al conflitto nell'area del Golfo Persico.

Il comma 3 della disposizione prevede, inoltre, l'incremento fino al trenta per cento della quota di cofinanziamento a fondo perduto prevista dal comma 1, per le domande presentate da imprese qualificabili come piccola e media impresa (PMI) come individuate dall'Allegato 1 al Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, ferme restando le sopra richiamate condizioni previste dalle lettere a), b) e c) del comma 1.

Il comma 4 prevede che le erogazioni afferenti al cofinanziamento a fondo perduto di cui ai commi 1 e 3 siano autorizzate, complessivamente, nel limite massimo di 160 milioni di euro per l'anno 2026 e di 140 milioni di euro per l'anno 2027.

Infine, il comma 5 rimette ad una o più deliberazioni del Comitato agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 270, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, la definizione dei criteri per la verifica delle condizioni di cui al comma 2, dei termini e delle modalità per l'applicazione della misura prevista dalla disposizione.

Si evidenzia che, conformemente a quanto disposto dall'articolo 17, comma 5, del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2025, n. 118, la disposizione troverà applicazione anche per le domande a sostegno delle iniziative volte alla transizione digitale o ecologica di cui all'articolo 7 del decreto, presentate da imprese non direttamente esportatrici ma parte di una filiera a vocazione esportatrice.

Il Fondo 394, di natura rotativa, è finalizzato alla concessione di finanziamenti a tasso agevolato a supporto dei processi di internazionalizzazione delle imprese italiane, con una riserva del settanta per cento delle risorse annue a favore delle PMI. Tale Fondo è amministrato dal Comitato interministeriale "Comitato agevolazioni" di cui all'articolo 1, comma 270, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ed è gestito da SIMEST S.p.A., per conto del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143.

Il comma 1, lettera c) reca le necessarie integrazioni di carattere finanziario all'articolo 18 del decreto-legge n. 38 del 2026, conseguenti alle modifiche apportate dal presente decreto.

ART. 2. ***(Entrata in vigore)***

La disposizione reca l'entrata in vigore del provvedimento.